Reti – Strumento di sviluppo del sistema delle PMI

Un Nuovo Modello di AGGREGAZIONE agile e flessibile che prevede un insieme di relazioni stabili tra i soggetti appartenenti alla rete che si impegnano in processi di scambio per perseguire interessi comuni.

Il riconoscimento dell'importanza delle RETI è stato sancito dalla **legge n. 33 del 9 aprile 2009** con la quale è stato introdotto nell'ordinamento giuridico nazionale il contratto di rete. A queste legge sono seguite modificazioni nel 2010 e 2012

DEFINIZIONE DEL CONTRATTO DI RETE

Il contratto di rete è definito come il contratto con il quale **più imprenditori si impegnano a collaborare** al fine di accrescere, sia individualmente, come singole imprese, che collettivamente, come gruppo di imprese che fanno parte della rete, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

DEFINIZIONE DEL CONTRATTO DI RETE

Il contratto di rete è:

- un istituto innovativo nel nostro sistema produttivo;
- un modello di collaborazione fra le imprese;
- indipendenza, autonomia e specialità;
- uno strumento per realizzare progetti ed obiettivi condivisi;
- incrementare capacità innovativa e competitività sul mercato

DEFINIZIONE DEL CONTRATTO DI RETE

Le imprese, appartenenti alla rete sulla base di un programma comune, **collaborano, si scambiano** informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ed esercitano in comune una o più attività rientranti nello specifico ambito della propria impresa.

Con l'istituzione delle reti di imprese, è nata la nuova figura del manager di rete, definito come il temporary manager, appositamente contrattualizzato per gestire:

- i rapporti delle imprese aggregate in forma di contratto di rete;
- l'esecuzione del contratto o delle sue singole fasi

Finalità del CONTRATTO DI RETE

L'aggregazione tra le imprese, attraverso il contratto di rete, può essere finalizzata:

- allo sfruttamento di economie di scala e di scopo volte alla **creazione di filiere produttive** attraverso **contratti stabili di fornitura e sviluppo congiunto di nuovi prodotti**
- all'**accrescimento della capacità innovativa** attraverso lo sviluppo comune di programmi e investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo.
- all'**accrescimento della competitività sul mercato** attraverso la condivisione e l'implementazione di programmi di internazionalizzazione, la creazione di competenze, la condivisione di informazioni, la fornitura di servizi accessori agli aderenti alla rete mediante lo sviluppo di specifiche competenze, la tutela commerciale dei prodotti e la realizzazione di investimenti congiunti in paesi esteri.

L'AMBITO DEL CONTRATTO DI RETE

Il contratto di rete può essere stipulato tra imprese senza limitazioni di:

- forma giuridica;
- numero di imprese coinvolte;
- dimensione;
- luogo;
- attività

Gli Elementi OBBLIGATORI del Contratto di rete

Ogni contratto deve almeno indicare:

- **le generalità dei soggetti imprenditoriali**, almeno due (il nome, la ditta, la ragione o denominazione sociale);
- **durata** del contratto
- **gli obiettivi strategici** di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti;
- le modalità concordate per misurare l'avanzamento verso gli obiettivi.

Vincoli di forma: contratto redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente o con firma elettronica autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale

Gli Elementi OBBLIGATORI del Contratto di rete

Ogni contratto deve almeno indicare:

- l'oggetto del contratto, ossia ciò che le imprese si impegnano a fare per realizzare gli obiettivi;
- la definizione di un Programma di Rete, con i diritti e gli obblighi assunti da ciascun partecipante;

- le modalità di adesione di altri imprenditori. Il contratto di rete è un contratto obbligatoriamente “aperto”, ed eventualmente le cause di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto.
- le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto d’interesse comune, che non rientri nei poteri dell’organo comune ove istituito (Possono prevedere: maggioranza semplice, maggioranze qualificate eventualmente solo per alcune materie unanimità dei partecipanti su tutte o anche su alcune decisioni).

Elementi facoltativi

Il contratto può prevedere sia un organo rappresentativo comune sia un Fondo patrimoniale dedicato. Le diverse scelte, in tal senso, rispondono agli obiettivi prefissati dal contratto.

Fondo Patrimoniale comune (facoltativo)

- Regole di gestione del fondo patrimoniale comune.

- Misura e criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare.
- Obbligo di redigere il c.d. Bilancio di rete

Organo Comune (facoltativo)

- Istituzione per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso con poteri di gestione e di rappresentanza conferiti e regole relative alla sua sostituzione.
- Conseguenze Operative:

1. agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso;
2. individuati nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto;
3. formato da un singolo soggetto in composizione monocratica oppure da una pluralità di membri in composizione collegiale;
4. ha mandato per l'esecuzione del contratto, o di una o più parti di esso;

Il contratto di rete e i modelli organizzativi

Il contratto di rete è uno strumento alternativo agli altri modelli tipici delle forme di collaborazione tra imprese come ATI e consorzi.

- Rete priva di fondo patrimoniale comune.
- Rete dotata di fondo patrimoniale e di un organo comune destinato a svolgere attività con i terzi.
- Soggettività giuridica.

Il contratto di rete - caratteristica

Le reti di imprese propongono un approccio graduale ad un inevitabile processo di concentrazione, nella speranza che la gradualità permetta di limare le differenze tra le visioni imprenditoriali, diminuire le distanze, superare le paure personali.

Questo approccio graduale può essere suddiviso in tre fasi distinte:…….

Il contratto di rete - 1 fase

In una prima fase viene creata una **rete di imprese di tipo "leggero"** che svolge un'attività probabilmente solo interna, ossia senza coinvolgere nell'operatività soggetti diversi dai retisti, non dispone di fondo comune e l'organo comune (se istituito) è composto dai retisti che periodicamente si ritrovano per prendere decisioni.

In questa prima fase l'impegno dei retisti è limitato, è stato firmato un contratto con regole di comportamento specifiche davanti a un notaio, si è investito un **capitale limitato**, si è partecipato a delle riunioni e si sono svolte delle attività in comune sfruttando le rispettive strutture aziendali: un modo per perseguire un progetto comune e testarsi reciprocamente, senza compromettere la propria autonomia o investire ingenti capitali. Il rischio connesso alla responsabilità patrimoniale illimitata e solidale dei retisti è basso, dato che si svolgono solo attività interne alla rete;

Il contratto di rete - 2 fase

In una seconda fase, visto il successo dell'iniziativa, gli imprenditori aderenti possono decidere di espandere l'attività della rete, che da "leggera" diventa "pesante", creando un fondo patrimoniale comune per sostenere maggiori investimenti, dotandosi di una struttura dedicata alla gestione del programma di rete.

Se l'organo comune viene costituito e la rete svolge un'attività, anche commerciale, nei confronti di soggetti terzi, assumendo obbligazioni verso gli stessi per l'esecuzione del programma, la rete viene assoggettata ad un regime speciale che limita la responsabilità patrimoniale dei retisti;

Il contratto di rete - 3 fase

In una terza fase la rete aspira a siglare contratti ed assumere obbligazioni in proprio, ossia a diventare un autonomo centro di attribuzione di diritti e di obblighi, e richiede la soggettività giuridica iscrivendosi nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese del luogo ove ha sede;

l'organo comune non è più mandatario dei partecipanti alla rete bensì della rete stessa. Gli imprenditori ora sono nelle condizioni di svolgere attività esterna comune in modo efficiente e stabile, per esempio vendendo i prodotti progettati o realizzati insieme o svolgendo delle azioni commerciali o di marketing coordinate sui mercati esteri.

Questa attività sarà svolta direttamente dalla rete a seguito della richiesta di soggettività giuridica e conseguente attribuzione di partita IVA.

La Rete Soggetto

Contratto stipulato tra imprese, dotato di fondo patrimoniale e di organo comune, che acquista soggettività giuridica autonoma iscrivendosi alla sezione ordinaria del Registro Imprese:

- autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive;
- soggetto altro e ulteriore rispetto alle imprese partecipanti;
- soggetto tributario (Circ. A.E. n.20/E - 18 giugno 2013) assoggettabile alla procedura fallimentare;
- ente cui può far capo la responsabilità degli enti (ex d.lgs. 231/2001).

La Rete Soggetto - Obblighi

La rete soggetto deve:

- essere dotata di fondo patrimoniale comune;
- istituire un organo comune come rappresentante della rete;
- richiedere un autonomo numero di partiva IVA;
- adempiere a tutti gli obblighi tributari (dichiarazione dei redditi, IVA, versamenti d'imposta, ecc.);
- tenere le scritture contabili (libro giornale, degli inventari, scritture di magazzino, inventario, registro dei beni ammortizzabili, bilancio).

Le imprese partecipanti alla rete soggetto sono "socie" della rete in quanto il loro apporto è trattato come un conferimento.

AGRICOLTURA E CONTARTTO DI RETE

Il contratto di rete si conforma alle specificità della struttura produttiva italiana, caratterizzata da numerose **piccole e medie imprese**, che intendono collaborare senza perdere la propria autonomia.

- Passaggio da agricoltura tradizionale a quella multi-specializzata.
- Rapporto fra l'impresa agricola e la tecnologia.
- Centralità del piano industriale: anche dal punto di vista giuridico, è essenziale che le imprese aderenti definiscano il contenuto del programma di rete in modo che emergano chiaramente le finalità dell'accordo e le modalità di realizzazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti

AGRICOLTURA E CONTARTTO DI RETE

- Le due macro-categorie del settore agricolo:

a) attività agricole essenziali;
b) attività agricole per connessione.

- Sinergia agricoltura essenziale e industriale.

- Il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale (art.36 c.5 - DL.179/2012 come modificato dalla legge L.221/2012)
- I contratti di rete in agricoltura consentono alle imprese facenti parte della RETE di aumentare la propria produzione anche sui terreni di proprietà di altre aziende agricole.

Vantaggi generali del Contratto di rete nel campo agricolo

La Sinergia tra imprese di rete consente di:

- divenire un soggetto di dimensioni tali da poter affrontare meglio il mercato, anche estero;
- ampliare l'offerta;
- dividere i costi;
- accedere a finanziamenti e contributi a fondo perduto;
- godere di agevolazioni fiscali;
- partecipare alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici;
- impiegare il distacco del personale tra le imprese (l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete);
- assumere in regime di co-datorialità il personale dipendente secondo le regole di ingaggio stabilite nel contratto di rete.

Vantaggi del Contratto di rete nel campo agricolo

Nei contratti di rete stipulati tra imprese agricole piccole e medie, "la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete" .
La caratteristica peculiare del contratto di rete agricolo è rappresentata dall'acquisto a titolo originario della produzione agricola da parte delle imprese partecipanti alla rete.

Dal punto di vista soggettivo, quindi, un contratto di rete agricolo può essere stipulato da sole **imprese agricole**, singole o associate, che, secondo il diritto europeo, presentano i requisiti per essere qualificate **piccole e medie** (fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro ovvero totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; meno di 250 occupati).

Vantaggi del Contratto di rete nel campo agricolo

L'acquisto a titolo originario della produzione agricola assume una rilevanza fiscale decisiva ed è subordinato al ricorrere delle seguenti condizioni:

- tutte le singole imprese devono svolgere attività agricole di base e le eventuali attività connesse non solo non devono essere prevalenti, ma devono essere legate alle prime da un rapporto di stretta complementarietà
- obbligatoria messa in comune dei terreni
- l'apporto alla rete di ogni singola impresa deve essere equivalente (condivisione dei mezzi umani e tecnici, proporzionati alla potenzialità del terreno messo in comune, con divieto di monetizzazione delle spettanze)
- la divisione della produzione tra le imprese deve avvenire in maniera proporzionata al valore del contributo che ciascuna partecipante ha apportato alla realizzazione del prodotto comune
- i prodotti oggetto di divisione non devono essere successivamente oggetto di cessione tra le imprese partecipanti alla rete, dal momento che tale tipologia di rete è finalizzata alla sola produzione

Vantaggi del Contratto di rete nel campo agricolo

Dal punto di vista oggettivo, invece, le imprese che sottoscrivono tra loro un contratto di rete agricolo mettono in comune i fattori della produzione (attrezzature, know how, risorse umane) per il raggiungimento dello scopo comune dichiarato nel contratto: la realizzazione di una produzione agricola che favorisca la crescita imprenditoriale delle imprese partecipanti, in termini di innovazione e competitività nell'ambito di un segmento della filiera di produzione **(accordo-integrazione orizzontale).**

Vantaggi del Contratto di rete nel campo agricolo: il lavoro

Assunzione e job sharing.

L'assunzione congiunta di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative può essere effettuata anche da imprese legate ad un contratto di rete (se il 40% delle imprese del contratto è agricola - art.9 c.11 - DL.76/2003 conv. L.99/2013, modificato con la l. n. 154/2016).

Alcuni esempi: Allevamento

Un'azienda di allevamento, che non detiene terreni sufficienti a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari (art. 32 TUIR) stipula un contratto di rete con un'altra azienda agricola dotata di molto terreno, ma che non alleva alcun animale.

Coltivando i terreni delle due imprese, a fine raccolto i due soggetti ritirano la quota del prodotto spettante, che ha natura di produzione coltivata direttamente, (a titolo originario dice la norma) e che sarà poi impiegato in azienda o venduto sul mercato sia da entrambi oppure da un solo contraente.

Alcuni esempi

Agriturismo

Le aziende agrituristiche tramite la rete, potranno associarsi con un'altra azienda produttrice di generi alimentari per la ristorazione, al fine di raggiungere il vincolo della prevalenza.

Ortoflorovivaismo

I produttori del nord possono stipulare contratti con quelli del sud e vendere anche arance e mandarini assieme alle loro pere e mele.

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA TRA IMPRESE - ATI - RTI

A.T.I. può essere considerata come: l'accordo in base al quale più parti effettuano il **conferimento di un mandato collettivo ed irrevocabile ad un soggetto terzo**, prescelto come capogruppo, che dovrà agire in nome e per conto dei mandanti per effettuare un'offerta congiunta.

Per la realizzazione dell'offerta congiunta non vi è necessità di costituire un soggetto giuridico autonomamente identificato. Nell'ipotesi di aggiudicazione dell'appalto, l'esecuzione dei lavori verrà realizzato congiuntamente dai vari soggetti che hanno costituito l'A.T.I. in base all'accordo di base, posto a fondamento della stessa.

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA TRA IMPRESE - ATI - RTI

L'associazione temporanea di imprese (Ati) è una forma giuridica con autonomia giuridica e negoziale in capo a ogni impresa partecipante, con le seguenti caratteristiche:

- minima organizzazione per il coordinamento delle imprese impegnate nel raggiungimento di un obiettivo specifico;
- assenza di autonomia patrimoniale unitaria;
- limitata durata temporale del contratto (valido fino al completamento dell'opera per cui si è costituito);
- occasionalità e limitatezza del raggruppamento alla mera esecuzione dell'opera.

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA TRA IMPRESE - ATI - RTI

Per REALIZZARE è necessario redigere un **atto pubblico o scrittura privata autenticata**, attraverso cui individuare una capogruppo, alla quale dare mandato speciale collettivo al fine di presentare **un'offerta che impegni tutte le altre imprese costituenti**.

Queste restano fiscalmente autonome, con propria gestione fiscale, contabile e societaria.

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA TRA IMPRESE - ATI - RTI

Il **motivo** che porta più imprese ad aggregarsi è spesso la partecipazione a una gara, poco gestibile da una sola azienda e richiedente requisiti di cui le singole imprese più difficilmente dispongono.

Associandosi, queste si impegnano a partecipare attraverso una sola offerta (presentata dalla capogruppo su mandato collettivo con rappresentanza) e a realizzare insieme quanto richiesto.

È possibile – come previsto dall'art. 13, co. 5, L. 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge Merloni) – **presentare una sola offerta per una gara** anche se l'Ati non è ancora costituita, a patto che sia sottoscritta da tutte le aziende che costituiranno l'associazione e evidenzi l'impegno a dare il mandato alla capogruppo (già individuata) che dovrà sottoscrivere il contratto. La stessa legge impedisce la modifica della compagine di imprese individuate.

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA TRA IMPRESE - ATI - RTI

La costituzione di un'A.T.I. non **realizza** l'istituzione di un soggetto giuridico nuovo, bensì **solo un'armonizzazione operativa di più imprese, legate fra loro dall'interesse a conseguire un profitto comune ben determinato**.

I singoli associati stipulano il contratto di appalto direttamente con il committente, assumendosi in tal modo una responsabilità personale per l'esecuzione della prestazione.
L'unico legame che esiste fra gli associati, è quello derivante dal comune mandato conferito al capogruppo per la presentazione unitaria della proposta contrattuale

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA TRA IMPRESE - ATI - RTI

Ati orizzontali, costituita da imprese che esercitano attività omogenee: ciascuna ha una responsabilità totale al di là di quale sia la quota di partecipazione. (OBBLIGAZIONE SOLIDALE)

Ati verticali, con associati che non svolgono attività omogenee: la capogruppo svolge l'attività preminente prevista dalla gara a cui si sta partecipando, le associate quelle secondarie (nel bando definite "scorporabili"); la capogruppo è solidalmente impegnata per l'intero appalto, le altre imprese solo per la propria quota.

Ati miste, con associazione verticale in cui la mandataria è una sub-associazione orizzontale e le mandanti sub-associazioni orizzontali, ognuna delle quali si rifà a una categoria scorporabile.

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA TRA IMPRESE - ATI - RTI

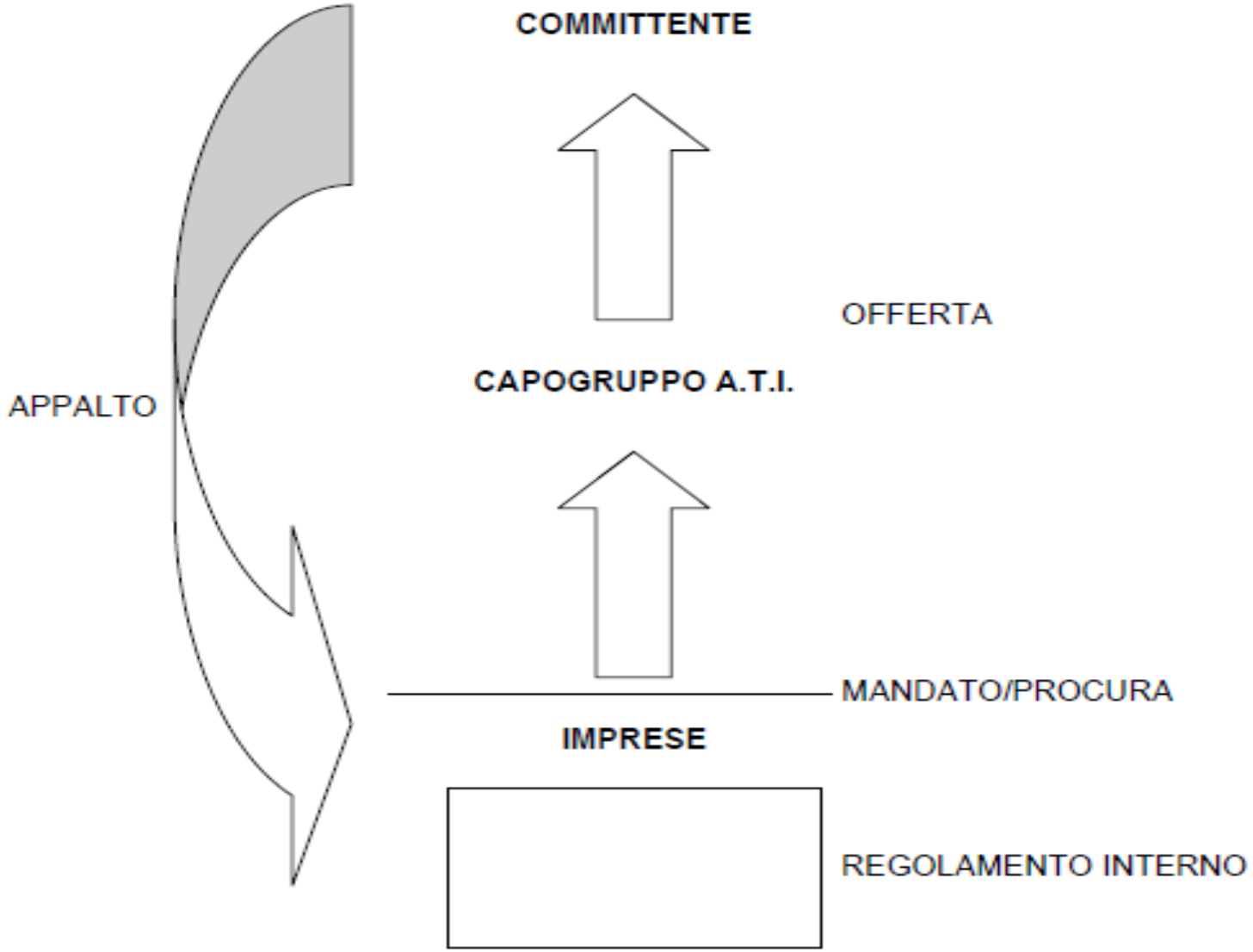

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO - ATS

E' una forma di ATI costituita per il raggiungimento di un determinato scopo, di solito lo **sviluppo di un progetto di R&S** complesso (l'ATI di solito per partecipazione ad appalti consistenti).

In genere quando nella Associazione Temporanea vengono coinvolti Istituti Universitari o Centri Pubblici di Ricerca che non sono inquadrabili tra le ordinarie imprese industriali, di servizi o commerciali aventi come fine il lucro, si opta per la ATS avente quale scopo lo sviluppo del programma di R&S.

Il Consorzio

La definizione è contenuta nell' art.2602 c.c. «Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese».

Con il consorzio si crea una organizzazione per svolgere in comune, o disciplinare, determinate fasi delle imprese.

Il Consorzio

Il consorzio non è nato sin dall'inizio come mezzo di collaborazione tra imprenditori per produrre o operare meglio sul mercato, ma è nato con uno scopo diverso: permettere il funzionamento dei contratti di cartello tra imprenditori limitativi della concorrenza.

In altre parole con questi contratti si cercava di limitare la concorrenza; successivamente sorse la necessità di creare un'organizzazione che permettesse al cartello di poter operare al meglio: il consorzio.

ELEMENTI QUALIFICANTI IL Consorzio

Contratto: il consorzio nasce da un contratto di natura associativa.

I contraenti devono essere imprenditori (individuali o collettivi). Con il contratto di consorzio gli imprenditori consorziati istituiscono un'organizzazione comune, che è lo strumento con quale si dà attuazione allo scopo del consorzio.

Lo scopo del consorzio può essere la disciplina o, alternativamente, lo svolgimento, di determinate fasi delle rispettive imprese.

Il Consorzio

Il codice civile detta una disciplina comune per tutti i consorzi (artt. 2603\2611c.c.) e una dedicata ai soli consorzi con attività esterna a causa dei rapporti che questi intrattengono con i terzi (artt.2612\2615 ter c.c.).

Due tipi di consorzi:

con attività interna disciplinati negli artt.2612-2611 c.c. solo per gli aspetti che riguardano la nascita del consorzio e i rapporti tra i singoli consorziati. Questi consorzi **non hanno direttamente rapporti con i terzi estranei al consorzio.**

con attività esterna disciplinati negli artt. 2612-2615 ter c.c. Questi consorzi operano direttamente anche con i terzi ed è quindi necessario definirne i poteri e le responsabilità

Il Consorzio

<u>Con attività interna</u> disciplinati negli artt.2612-2611 c.c. solo per gli aspetti che riguardano la nascita del consorzio e i rapporti tra i singoli consorziati. Questi consorzi non hanno direttamente rapporti con i terzi estranei al consorzio

Sono contratti associativi che hanno per oggetto esclusivo la **disciplina del comportamento delle imprese consorziate sul mercato**, sicché il consorzio ha rilevanza esclusivamente per gli aderenti, imprenditori consorziati che assumono reciproci obblighi, alla verifica del rispetto dei quali è preordinata l"organizzazione comune".

Il Consorzio con attività interna

L'organizzazione comune creata con il contratto si limita a disciplinare, a controllare, a coordinare l'attività dei singoli imprenditori consorziati che, però, continuano a svolgere individualmente tutte le fasi del ciclo economico.

Appartengono a questa categoria i **consorzi che regolano la concorrenza tra imprese consorziate che esercitano la medesima attività o attività simili**, e che rientrano dunque nella più ampia categoria dei patti limitativi della concorrenza di cui all'articolo 2596 del codice civile, ed i consorzi per il **controllo qualitativo dei prodotti dei consorziati** o per la creazione di marchi di qualità.

Il Consorzio con attività esterna

I consorzi con attività esterna realizzano una vera e propria **integrazione delle attività delle imprese consorziate**, mediante la **gestione in comune di una o più fasi delle rispettive imprese**: fase del ciclo produttivo, dell'acquisto delle materie prime, della vendita del prodotto finito (lavorazione delle materie prime o dei semilavorati, trasporto, magazzinaggio, servizi tecnici, etc).

Rientrano cioè in questa nozione tutte le operazioni nelle quali è astrattamente scomponibile l'attività delle imprese consorziate.

Il Consorzio con attività esterna

Ogni fase dell'attività delle imprese consorziate, qualora al suo esercizio sia destinata l'organizzazione consortile, si traduce in una nuova impresa, la cui gestione comporta una o più o meno intensa attività con i terzi.

Di conseguenza il consorzio assume un rilievo esterno, come soggetto autonomo, centro di imputazione di rapporti giuridici (cfr. art 2612 c.c.), **il consorzio stesso diviene imprenditore**.

Il Consorzio e la sua disciplina

Contratto dev'essere redatto per iscritto a pena di nullità e contenere le indicazioni previste dall'art. 2603 c.c.

Elementi del contratto: oggetto e la durata del consorzio

L'indicazione dell'oggetto è essenziale per la validità del contratto, mentre per la durata l'art 2604 c.c. detta una norma suppletiva della volontà delle parti, stabilendo che in mancanza di disposizioni in merito il consorzio dura 10 anni.

Sede dell'ufficio eventualmente costituito

Gli **obblighi** assunti e i contributi dovuti dai consorziati. Gli obblighi consortili sono le obbligazioni, diverse dai contributi in danaro, assunte dai consorziati per la realizzazione dell'oggetto del consorzio.

Il Consorzio e la sua disciplina

Nei **consorzi con attività interna** si tratta di obblighi di fare o di non fare.
Nei **consorzi con attività esterna** il contenuto di questi obblighi si arricchisce delle prestazioni necessarie per il funzionamento dell'impresa consortile.

I **contributi** sono prestazioni periodiche di danaro destinate a far fronte alle spese del consorzio.

Il Consorzio e la sua disciplina

Nel contratto dovranno essere indicati anche le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio.

Gli organi del consorzio previsti dal c.c. sono l'**assemblea** dei consorziati (art 2606) e un **organo direttivo o esecutivo**.

Il Consorzio e la sua disciplina

L'assemblea dei consorziati (art 2606)

All'assemblea compete ogni decisione relativa all'oggetto del consorzio. Essa delibera il voto favorevole della maggioranza dei consorziati e che le deliberazioni che non sono prese in conformità dell'art 2606 o delle disposizioni del contratto possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni.

Il Consorzio e la sua disciplina

Nei **consorzi interni l'organo direttivo** ha essenzialmente compiti di verifica dell'adempimento degli obblighi assunti dai consorziati per il conseguimento delle finalità del consorzio.

Nei consorzi con attività esterna l'organo direttivo ha compiti decisionali ed esecutivi per il conseguimento dell'oggetto del consorzio (ossia per lo svolgimento delle fasi comuni delle imprese consorziate), nell'ambito delle indicazioni provenienti dall'assemblea dei consorziati.

Il Consorzio e la sua disciplina

Le condizioni di ammissione di nuovi consorziati

Devono essere specificate nel contratto di consorzio le condizioni di ammissione di nuovi consorziati: i consorzi sono tendenzialmente contratti aperti a nuove adesioni, perché organismi destinati a soddisfare interessi di categoria (imprese operanti in un determinato settore economico e/o in una determinata zona territoriale).

L'ammissibilità di nuovi consorziati non è però essenziale al contratto di consorzio, sono validi quindi i consorzi "chiusi" nei quali, per espressa previsione contrattuale, l'ingresso di nuovi membri esiga il consenso di tutti i consorziati.

L'articolo 2610, comma 1 sancisce, salva diversa pattuizione, l'automatico subingresso nel contratto di consorzio dell'acquirente in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda di uno degli imprenditori consorziati.

Il Consorzio con attività esterna

Rappresentanza è attribuita alle persone individuate nel contratto di consorzio. La rappresentanza processuale passiva spetta sempre a coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione.

Fondo consortile costituisce un patrimonio autonomo da quello dei singoli consorziati. Sul fondo possono soddisfarsi i creditori del consorzio, ma non quelli dei singoli consorziati. Se il fondo è insufficiente, i creditori del consorzio non potranno soddisfarsi sul patrimonio dei consorziati, a meno che gli organi del consorzio abbiano agito per conto dei singoli consorziati; in tal caso c'è responsabilità solidale del consorzio e dei consorziati che si sono avvalsi degli organi del consorzio

Insolvenza di un consorziato in caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote